APPROFONDIMENTO CIVILE

La corte di Cassazione contesta l’abrogazione dell’abuso di ufficio rimettendo la questione alla Corte Costituzionale

Data pubblicazione: 24/03/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

La sesta sezione della Corte di cassazione, con ordinanza del 21 febbraio depositata il 7 marzo 2025 ha sospeso il giudizio riferito a un segretario comunale accusato di aver ingiustamente sancito la decadenza dalla carica di un consigliere comunale – invocando l’intervento della Corte Costituzionale in ordine alla legittimità dell’0abrogazione del reato di abuso di ufficio. Come è noto l’art. 1, comma 1, lett. b), della **legge 9 agosto 2024**, n. 114 (**Modifiche al codice penale**, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare), entrato in vigore il **25 agosto 2024**, ha **abrogato l’art. 323 cod. pen**. e, dunque, il **reato di abuso di ufficio**. La S.C. “… ***dubita, tuttavia, della legittimità costituzionale di tale disposizione****, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 1, 7, quarto comma, 19 e 65, primo comma, della* ***Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione****, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU a Merida il 31 ottobre 2003, con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116″.* **A parte la violazione della Costituzione, la Corte eccepisce il mancato rispetto della Convenzione internazionale Onu contro la corruzione che** *“****obbliga gli Stati*** *contraenti, nel processo di progressiva attuazione degli obiettivi di tutela perseguiti, a impegnarsi a* ***preservare gli standard di tutela raggiunti*** *e, dunque, dall’****astenersi dall’adottare misure, legislative*** *o amministrative, che comportino il r****egresso rispetto al livello di attuazione raggiunto*** *nel perseguimento degli scopi della convenzione stessa”.* Osservano in sentenza gli ermellini che “*l’art. 19 della Convenzione* (di Merida ndr), *rubricato* ***«abuso d’ufficio»,*** *prevede che: «Ciascuno Stato*

Parte esamina l'adozione delle misure legislative e delle altre misure necessarie per ***conferire il carattere di illecito penale****, quando l'****atto è stato commesso intenzionalmente****, al fatto per un pubblico ufficiale di abusare delle proprie funzioni o della sua posizione, ossia di compiere o di astenersi dal compiere, nell'esercizio delle proprie funzioni, un atto in violazione delle leggi al fine di ottenere un indebito vantaggio per se o per un'altra persona o entità». Questa disposizione delinea una* ***nozione di abuso di ufficio omologa a quella prevista dall'abrogato art. 323 cod. pen****. e sancisce che, se la penalizzazione delle condotte di «abuse of functions» realizza la «close conformity» con gli obiettivi di tutela della stessa convenzione, l'****obbligo di considerare l'introduzione del reato di abuso di ufficio costituisce il livello minimale vincolante per ogni stato contraente".***

A cura dell'avv. Pasquale Santoro

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati